



LE AZIONI DEL BILANCIO DELLO STATO

2015
2016
2017
2018





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

Le Azioni del bilancio dello Stato

(ai sensi dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

2017

Premessa

Il bilancio dello Stato rappresenta la principale fonte d'informazione sui riflessi finanziari delle politiche adottate e sulle risorse a esse dedicate. La leggibilità, la significatività e la qualità dei dati esposti rappresentano requisiti fondamentali del documento contabile. Questi elementi acquistano ancor più rilevanza se si considera che la legge di bilancio è lo strumento con il quale il Governo e il Parlamento esplicitano, da un punto di vista finanziario, le proprie scelte allocative e sulla base del quale sono definiti i limiti entro cui possono operare le amministrazioni per realizzare queste indicazioni.

L'adozione di una struttura per missioni e programmi – in una prima fase con funzioni informative (nel 2008) e, successivamente, con funzioni autorizzatorie (a partire dall'esercizio finanziario 2011) – ha costituito un passo rilevante nella direzione di conferire maggiore evidenza nel bilancio dello Stato alla dimensione delle risorse assegnate alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica¹.

Dal primo gennaio 2017 l'articolazione del bilancio dello Stato si arricchisce di un elemento: le "azioni". Queste, adottate nell'ambito delle disposizioni di attuazione del completamento della riforma del bilancio dello Stato², sono componenti dei programmi di spesa e aiutano a rendere maggiormente evidente la destinazione delle risorse, chiarendo ulteriormente cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi. Tutto ciò, nella fase decisionale, mira a favorire l'adozione di scelte più consapevoli nell'allocazione delle risorse del bilancio dello Stato.

L'adozione delle azioni, assunte quali nuove unità di riferimento per la flessibilità in corso di esercizio, può contribuire ad aumentare il grado di flessibilità del bilancio e consentire anche un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

Peraltro, in prospettiva, dopo una prima fase di sperimentazione, le azioni potranno sostituire gli attuali capitoli di bilancio quale unità elementare della gestione.

Questa nota breve è dedicata alla prima introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato, fornendo elementi sulle loro principali caratteristiche e sulla loro declinazione per la legge di bilancio 2017-2019.

Motivazioni per l'introduzione delle azioni

Con l'introduzione di missioni e programmi del bilancio, la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 aveva già spostato l'ottica della rappresentazione dei dati contabili da "chi gestisce le risorse" a "a cosa sono destinate".

Dalla sua prima applicazione, il bilancio per missioni e programmi è stato oggetto di numerose modifiche. Pur essendo rimaste nel numero di 34 le missioni individuate, i programmi di spesa sono passati da 168 nel 2008 a 175 nel 2016. Inoltre, a parità di denominazioni, quasi ogni anno, vi sono state modifiche nei contenuti dei singoli programmi.

L'esperienza ha segnalato la difficoltà di comprendere con immediatezza i contenuti di ciascun programma e l'opportunità di procedere a ulteriori perfezionamenti per rendere più leggibili le politiche sottostanti e più monitorabili i loro effetti.

In un contesto in cui prevale l'approccio giuridico rispetto a quello economico nell'allocazione e gestione delle risorse finanziarie, i programmi non sono diventati un riferimento né per la decisione di bilancio, né per l'organizzazione delle amministrazioni. L'attenzione del Parlamento per l'allocazione complessiva delle risorse del bilancio tende a essere limitato³ e i programmi percepiti come troppo aggregati e poco esplicativi.

Favorendo una maggiore leggibilità del contenuto dei programmi di spesa, l'adozione delle azioni nel bilancio dello Stato, prevista nella delega al Governo dell'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, conferma un forte orientamento ad aumentare l'attenzione, al momento della decisione di bilancio, all'allocazione delle risorse alle diverse finalità dell'intervento pubblico.

¹ Articolo 21, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

² Le azioni del bilancio sono previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 che introduce l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

³ Molto più rilevante è la focalizzazione su singoli interventi o specifiche destinazioni, riconducibili all'applicazione di specifiche iniziative legislative.

A rafforzare ulteriormente il quadro, le azioni sono, a partire dal 2018, anche unità di riferimento per la definizione di obiettivi nelle note integrative agli stati di previsione di ciascun Ministero⁴, contribuendo a valorizzare anche il Rendiconto dello Stato come momento per una valutazione dei risultati raggiunti (non solo finanziari).

Affinché programmi e azioni fungano da raccordo tra il bilancio e le politiche pubbliche, non debbono essere considerati una mera classificazione dei dati di bilancio. Possono essere utilizzati per evidenziare i *trade-off* tra le diverse possibilità di allocazione delle risorse e fornire indicazioni per una valutazione *ex-post* dei risultati dell'azione di governo. In questo senso, l'articolazione funzionale del bilancio può essere costituire un riferimento per la programmazione strategica, la valutazione della spesa e la valutazione della performance delle amministrazioni.

Principali caratteristiche delle azioni

Le azioni sono state individuate tramite il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze⁵. Tale decreto, oltre a presentare l'elenco delle azioni per ciascun programma, fornisce istruzioni sul trattamento di spese trasversali ai Ministeri e sugli strumenti per effettuare revisioni all'elenco delle azioni.

Le azioni sottostanti i programmi evidenziano: settori o aree omogenee di intervento; tipologie di servizi o categorie di utenti; tipologie di attività omogenee; categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; o altri elementi identificativi di realizzazioni, risultati, o scopi della spesa.

⁴ Articolo 2, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90. Il riferimento alle azioni nelle Note integrative dovrebbe, favorire una rappresentazione di obiettivi delle amministrazioni maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa, mentre il contenuto attuale tende a privilegiare obiettivi relativi le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, etc.).

⁵ Le azioni di ciascun programma sono state inizialmente individuate nell'ambito di gruppi di lavoro (i Nuclei di analisi e valutazione della spesa), sulla base delle legge di bilancio 2013. Sono successivamente state aggiornate tenendo conto le indicazioni del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, nonché l'evoluzione delle politiche sottostanti i programmi di spesa e le riorganizzazioni intervenute nei Ministeri.

Le autorizzazioni di spesa del bilancio descrivono, in molti casi, gli elementi sopra indicati. Raggruppando autorizzazioni omogenee per finalità, le azioni possono evidenziare la politica messa in atto con l'insieme delle risorse corrispondenti. In tal senso, l'individuazione delle azioni costituisce anche una rilevante occasione di semplificazione e riordino normativo, soprattutto in quelle aree in cui si è intervenuti in maniera frammentaria e ripetuta negli ultimi anni. Dovrebbe essere volta a verificare l'attualità delle norme, individuare duplicazioni e orientare la programmazione finanziaria verso una revisione complessiva della spesa assegnata a specifiche filiere di intervento pubblico.

Privilegiando il contenuto funzionale, le azioni contengono, di norma, spese di natura economica differente. Costituiscono eccezione le spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma in una apposita azione⁶. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale. Queste, infatti, dovranno comunque essere erogate indipendentemente dallo stanziamento di bilancio in quanto relative a contratti già in essere.

A scopo conoscitivo, nel Rendiconto dello Stato le spese per il personale del programma potranno essere ridistribuite tra le varie azioni sulla base di prestabiliti criteri di imputazione (per esempio sulla base di una stima degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica⁷).

Per assicurare l'omogeneità di trattamento di voci di spese "trasversali" (che caratterizzano allo stesso modo l'attività di più amministrazioni) una nota metodologica della Ragioneria generale dello Stato⁸ declina con

⁶ Articolo 25-bis, comma 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

⁷ Articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2016.

⁸ Vedi nota allegata alla circolare di previsione del bilancio, http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-

maggior dettaglio i criteri di riferimento per le azioni relative alla spesa di personale, al programma 32.2 "Indirizzo politico", al programma 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", ai fondi da ripartire e al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Le azioni di spesa del personale di ciascun programma comprendono i capitoli di spesa relativi ai redditi da lavoro dipendente, inclusi gli straordinari e i buoni pasto, e alle connesse imposte sulla produzione a carico del datore di lavoro. Nei casi in cui il personale statale eroga direttamente il servizio previsto dal programma di spesa (per esempio nei programmi della missione "Istruzione", "Ordine pubblico e sicurezza" e "Giustizia") alla generica denominazione dell'azione "spese per il personale del programma" è stata aggiunta una specificazione del comparto di riferimento, per distinguere tale personale da quello amministrativo.

Il programma 32.2 "Indirizzo politico" è composto per tutti gli stati di previsione dalle seguenti azioni:

- Ministro e Sottosegretari di Stato, inclusiva degli stipendi e altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari di Stato, nonché delle connesse imposte sulla produzione a carico del datore di lavoro
- Indirizzo politico-amministrativo, inclusiva delle spese per il personale del Gabinetto dedicato a tutte le funzioni, eccetto quelle dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), e delle relative spese di funzionamento
- Valutazione e controllo strategico (OIV), inclusiva delle spese per il personale dell'OIV e delle relative spese di funzionamento.

Il programma 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" è composto per tutti gli stati di previsione, di norma, dalle seguenti azioni:

- Spese per il personale del programma
- Gestione del personale, inclusiva delle spese per la formazione generale destinata

al personale, degli asili nido per i figli del personale, delle provvidenze per il personale e, di norma, del fondo unico di amministrazione etc.

- Gestione comune di beni e servizi, inclusiva delle spese per i sistemi informativi a carattere generale (per esempio per la gestione del personale, delle assenze, etc.) e, di norma, del fondo per i consumi intermedi etc.

Il programma 33.1 "Fondi da assegnare" rimane in capo al solo Ministero dell'economia e delle finanze, raggruppando i fondi ivi presenti in azioni distinte. I fondi da ripartire degli altri Ministeri sono, invece, attribuiti per quanto possibile ai programmi settoriali di riferimento.

Un trattamento particolare è riservato alle spese relative al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, trasversali a più Ministeri, per le quali viene delineato una peculiare struttura in azioni. Esse mettono generalmente in evidenza, oltre alle le funzioni svolte o gli specifici servizi erogati, anche la "Gestione e assistenza del personale" (inclusiva delle provvidenze e dei vari Fondi di assistenza, dell'equo indennizzo, degli assegni a tantum, etc.), la "Formazione e addestramento" e le "Elargizioni alle vittime del dovere".

L'elenco delle azioni può essere modificato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri oppure tramite il disegno di legge di bilancio. È, inoltre, possibile istituire nuove azioni o modificare quelle esistenti anche tramite l'approvazione di nuove leggi, con i conseguenti decreti di variazione di bilancio da comunicare al Parlamento⁹.

Sperimentazione delle azioni come unità gestionali del bilancio

Attualmente le azioni hanno carattere conoscitivo e integrano le classificazioni esistenti ai fini della gestione e della rendicontazione. In prospettiva, e a seguito di un congruo periodo di sperimentazione, potrebbero costituire le unità elementari del

bilancio dello Stato in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Il periodo di sperimentazione è necessario per valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni e di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato (Ragioneria generale dello Stato, Corte dei Conti e Banca d'Italia).

Gli esiti della sperimentazione vengono riportati in un'apposita relazione annuale predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato. A seguito di una eventuale valutazione positiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà emanare un proprio decreto in cui verrà stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiranno le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione¹⁰.

Le azioni potranno contribuire a semplificare la gestione delle risorse in corso d'anno e a consentire una maggiore flessibilità del bilancio. Già nell'attuale fase sperimentale, dal 1° gennaio 2017, con decreti direttoriali, possono essere disposte variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione delle spese predeterminate per legge e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti¹¹.

La sperimentazione delle azioni impone che esse siano costantemente monitorate e, eventualmente, aggiornate. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2017 tutti i provvedimenti di variazione di bilancio (Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, Decreti del Ministro competente, Decreti direttoriali e interdirettoriali), dovranno indicare: la missione, il programma di spesa,

l'azione e i capitoli e, ove necessario, i piani gestionali interessati dalle modifiche contabili¹².

Struttura per missioni, programmi e azioni del bilancio 2017-2019

La legge di bilancio 2017-2019 è articolata in 13 stati di previsione, 34 missioni, 175 programmi e 715 azioni. Va ricordato che l'introduzione delle azioni non ha modificato il livello delle unità di voto parlamentare (che restano i programmi); ha tuttavia suggerito una profonda revisione dell'elenco delle unità di voto rispetto alla legge di bilancio del 2016, con la creazione di nuovi programmi o l'accorpamento di programmi pre-esistenti¹³.

Le 34 missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica a cui possono contribuire più amministrazioni. Hanno la finalità di rendere più trasparenti le grandi poste di allocazione della spesa e comunicare meglio le direttrici principali all'interno delle quali si svolgono le attività delle singole amministrazioni. Costituiscono una rappresentazione politico-istituzionale indipendente dall'azione politica contingente con un respiro di lungo periodo. Nell'attuale struttura esiste una sola missione trasversale comune a tutti i Ministeri, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", mentre la missione "Fondi da assegnare" rimane in capo al solo Ministero dell'economia e delle finanze a partire dalla legge di bilancio 2017.

Il livello successivo di articolazione è rappresentato dai 175 programmi di spesa che costituiscono gli aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti

¹² Cfr. Circolare RGS del 16 gennaio 2017, n. 2: Indicazioni per la predisposizione dei provvedimenti di variazione di bilancio a seguito dell'introduzione delle azioni quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato (articolo 25-bis della L. 31 dicembre 2009, n. 196..

¹³ Al fine di consentire una confrontabilità dei dati di bilancio in serie storica si rimanda alla pubblicazione "La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato" sul sito web della Ragioneria generale dello Stato al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-//Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/ dove sono disponibili tavole e database elaborabili corredati da tutte le indicazioni utili alla lettura dei dati di bilancio a partire dal 2008 riclassificati secondo la struttura per missioni e programmi adottata nella vigente legge di bilancio 2017-2019, nonché una illustrazione dettagliata dei principali cambiamenti nel contenuto delle unità di voto del bilancio 2017-2019 rispetto al 2016.

¹⁰ Articolo 25-bis, comma 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

¹¹ Articolo 5 del decreto legislativo n. 90 del 2016 che modifica l'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

nell'ambito delle missioni e sono affidati a un unico centro di responsabilità amministrativa¹⁴. L'associazione univoca tra programma di spesa e centro di responsabilità amministrativa rientra nella logica di facilitare il coordinamento delle attività da porre in essere per il perseguimento degli obiettivi, di responsabilizzare pienamente gli attori coinvolti nella loro realizzazione e garantire una chiara relazione tra l'autorizzazione parlamentare alla spesa e le responsabilità di gestione del bilancio¹⁵.

Nel bilancio gestionale, attualmente, le unità elementari rimangono capitoli, con le proprie sotto-articolazioni in articoli. Il bilancio 2017-2019 si avvia in gestione con 4.911 capitoli di spesa attivi.

Dal punto di vista operativo, in alcuni casi è stato possibile aggregare capitoli di bilancio pre-esistenti per formare un'azione; in altri, è stato necessario, invece, ripartire le spese originariamente contenute in un determinato capitolo tra più azioni.

Figura 1. Bilancio per missioni, programmi e azioni (Legge di bilancio 2017-2019)



Escludendo dall'analisi i programmi 32.2 e 32.3 e le relative azioni, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta l'articolazione più complessa con un numero di programmi pari a

52 e 198 azioni. Le restanti amministrazioni presentano un numero tra 3 e 15 programmi di spesa (rispettivamente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico) e un numero tra 17 e 65 azioni (rispettivamente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'interno). Non esiste un legame diretto tra numerosità dei programmi e dimensione finanziaria degli interventi affidati a un Ministero. Le amministrazioni con il maggior numero di programmi sono generalmente organizzate secondo il modello delle direzioni generali (come per il Ministero della salute e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

Anche tra la numerosità delle azioni e dei programmi di spesa non si ha una relazione diretta. Il Ministero dell'interno con 65 azioni (il valore più ampio, dopo il Ministero dell'economia e delle finanze) e il Ministero della difesa con 52 azioni sono esempi di amministrazioni con un numero non elevato di programmi di spesa ma con una struttura più numerosa e articolata delle azioni (cfr. Tavola 1).

¹⁴ I centri di responsabilità (CdR) delle amministrazioni sono unità organizzative di primo livello della struttura del Ministero, queste corrispondono ai Dipartimenti o alle Direzioni generali, cfr. articoli 3 e ss. del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

¹⁵ Nei processi di riorganizzazione delle amministrazioni i criteri di riferimento sono la significatività dei programmi di spesa e l'associazione univoca a un unico centro di responsabilità amministrativa, cfr. articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 90 del 2016 che modifica dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola 1. Bilancio per missioni, programmi e azioni (Legge di bilancio 2017-2019).

Amministrazione	N. Programmi	N. Azioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	52	198
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15	42
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10	38
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4	31
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	12	35
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12	55
MINISTERO DELL'INTERNO	10	65
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9	30
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	12	52
MINISTERO DELLA DIFESA	7	52
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3	17
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	13	57
MINISTERO DELLA SALUTE	14	37
Totale complessivo	173	709

Nota: Nel conteggio dei programmi di spesa e delle azioni non sono stati considerati i programmi 32.2 e 32.3 trasversali a tutte le amministrazioni e le relative azioni sottostanti.

Di norma, ciascun programma del bilancio individua un'azione dedicata alle spese di personale. Costituiscono un'eccezione 47 casi di programmi relativi a trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, oppure a fondi da ripartire, o, di programmi che, per la rilevanza della politica evidenziata, hanno richiesto l'istituzione di una unità di voto anche in assenza di significative spese di personale.

RIALLOCAZIONE DI ALCUNE VOCI DI SPESA TRA MINISTERI

Nonostante la forte polarizzazione della spesa attorno al Ministero dell'economia e delle finanze, negli anni più recenti alcuni capitoli di spesa originariamente affidati a questo Ministero, sono progressivamente stati ricollocati presso le amministrazioni settoriali di

riferimento. Questo vale, per esempio, per il passaggio del programma "Sviluppo e competitività del turismo" al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (tra il 2013 e il 2014). Analogamente vi è stato un progressivo spostamento di capitoli di bilancio afferenti al settore previdenziale (in particolare la gestione ex-INPDAP) dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ulteriori spostamenti di dimensioni finanziarie meno rilevanti sono stati effettuati verso altri Ministeri senza riflessi sulla struttura del bilancio per missioni e programmi.

Con il riordino della struttura del bilancio effettuato con l'introduzione delle azioni, ulteriori riallocazioni tra Ministeri sono state effettuate allo scopo di affidare a uno stesso centro di responsabilità l'intera politica di riferimento¹⁶, tenendo conto della disposizione¹⁷ che prevede che sia annualmente effettuata una revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma ai fini dell'attribuzione della spesa a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.

Diversi interventi di spesa sono stati riallocati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai Ministeri competenti per materia. In particolare, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati affidati i contributi alle regioni per trasferimenti alle famiglie in forma di borse di studio o per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Sono stati spostati anche il Fondo integrativo speciale per la ricerca e il contributo al centro di geomorfologia integrata per l'area del mediterraneo per il monitoraggio del rischio sismico in tema di ricerca scientifica e tecnologica.

Gli interventi del programma "Sostegno al settore agricolo", composti sostanzialmente dalle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal contributo al fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera e dal Fondo per la concessione di

¹⁶ Elenco di cui all'allegato 2 del decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2016.

¹⁷ Articolo 21, comma 2-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli, sono stati riallocati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Gli interventi a sostegno delle gestioni previdenziali, come quelle riguardanti gli ex-dipendenti degli enti portuali di Genova e Trieste, il personale delle Ferrovie dello stato S.p.A. e delle poste italiane S.p.A., sono stati attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme alle spese che riguardano le politiche per gli infortuni sul lavoro, come i rimborsi all'INAIL per le rendite agli invalidi ed ai superstiti dei dispersi in conseguenza di varie catastrofi naturali e guerra.

Gli interventi per le infrastrutture stradali realizzate tramite l'ANAS sono stati trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assieme alle somme destinate alle regioni per interventi di rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture stradali, nonché al pagamento degli interessi delle rate di ammortamento delle operazioni finanziarie attivate per la realizzazione di opere stradali.

Analogamente gli interventi di riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova – Cornigliano e quelle del Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania sono passate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Così come i fondi per la concessione o locazione di beni a cooperative ed associazioni di artisti e per le opere di manutenzione straordinaria sugli stessi beni sono ora allocati presso il bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sono state riallocate presso il Ministero della Salute anche alcune spese gestite in precedenza dal Ministero dell'interno, tra cui i contributi alle regioni per le prestazioni economiche a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS e i fondi destinati al rimborso alle Aziende Sanitarie Locali delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria e le rette di ospedalità agli stranieri bisognosi. Analogamente, le somme per garantire la gratuità dei libri di testo in favore degli alunni nell'obbligo scolastico, e per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore sono ora riallocati presso il bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

